

- Incentivazione, dell'acquisto dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 settembre 2001, n. 0362/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Approvazione modifiche al perimetro e alla normativa del biotopo naturale «Risorgive di Flambro» nel Comune di Talmassons.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0234/Pres. del 23 giugno 1998, con il quale è stato istituito il biotopo Risorgive di Flambro e sono state emanate le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati;

VISTA la proposta di modifica del perimetro e delle norme di tutela del biotopo «Risorgive di Flambro» presentata dal Servizio conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali del 18 giugno 2001;

VISTA la relazione istruttoria del 18 giugno 2001 predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda medesima;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico

per le aree naturali protette, con parere n. 13 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole alla modifica del perimetro e della normativa del biotopo «Risorgive di Flambro»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2945 del 14 settembre 2001;

DECRETA

Sono approvate le modifiche del perimetro e della normativa del biotopo «Risorgive di Flambro», secondo quanto indicato negli allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 ottobre 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 52*

Individuazione del biotopo  
«RISORGIVE DI FLAMBRO»

Perimetrazione su carta tecnica regionale  
Sezioni 087060 e 087050



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

**Articoli 2, 6, 9, 13 delle norme di tutela del biotopo delle «Risorgive di Flambro».**

Art. 2

*Edificabilità*

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono comunque ammessi gli interventi edilizi compatibili con le finalità di conservazione, sviluppo, fruizione e valorizzazione dell'ambiente naturale, allorché consentiti dal vigente Piano regolatore generale comunale. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario che non comportino allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato o modifica della tipologia (anche tramite la realizzazione di un fondo artificiale con l'uso di asfalti o calcestruzzi).

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 6

*Fuochi*

E' vietato accendere fuochi e praticare il debbio. L'abbruciamento dei residui vegetali, quando consentito dalle norme vigenti, può essere eseguito esclusivamente in appositi bracieri e deve essere seguito dall'asporto delle ceneri.

Art. 9

*Corsi d'acqua*

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione dell'alveo della roggia finalizzati al ripristino della funzionalità del mulino.

Art. 13

*Tutela delle specie animali*

La cattura delle specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare e uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti specifici, di ricerca o di studio

approvati dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 settembre 2001, n. 0363/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot» nel Comune di Cassacco. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Cassacco n. 81 del 9 maggio 2001, con la quale l'Amministrazione comunale richiede l'individuazione di un biotopo naturale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione e la proposta di normativa allegate;

VISTA la nota prot. n. 5437 dell'8 giugno 2001, pervenuta dell'11 giugno, con la quale il Sindaco del Comune di Cassacco (Udine) propone l'individuazione di un biotopo naturale in località Cichinot di Raspano e trasmette all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali la documentazione relativa;

VISTA la relazione istruttoria del 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere n. 12 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località Cichinot di Raspano concordando sulla necessità di tutelare un sito di eleva-